



# Associazione <<Gruppo Salvaguardia Valbrenta>>

## ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia delle ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11/08/1991 n. 266, delle Leggi Regionali di attuazione e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico l'associazione di Volontariato denominata:

## <<Gruppo Salvaguardia Valbrenta>>

con sede presso via Oliero di Sotto 30 nel Comune di Valstagna (VI)

## ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di sensibilizzazione e solidarietà sociale con l'obiettivo di tutelare e valorizzare principalmente l'ambiente con attività direttamente e concretamente rivolte alla conoscenza, conservazione e difesa del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio locale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono anche:
  - a) promuovere attività di formazione e formulare progetti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale;
  - b) stabilire rapporti di collaborazione con altre Associazioni simili e anche con Enti e Istituzione pubbliche e/o private anche in forma di convenzione;
  - c) l'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e utili alla realizzazione dei fini sociali come previste dalla Legge 11/08/1991 n. 266;
  - d) l'Associazione può aderire a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ad organizzazioni, associazioni, enti e partecipare a relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a quello della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
  - e) rappresentare e tutelare i soci nei confronti degli Enti pubblici e privati, per quanto attiene la regolamentazione delle attività previste e i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;
  - f) organizzazione di giornate ecologiche con il coinvolgimento della popolazione, compresa quella di età scolare per pulire zone di uso pubblico, per favorire la sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente e per contribuire a formare una sensibilità ecologica collettiva, attività ricreative per riscoprire le radici culturali locali e programmazione di attività escursionistica lungo i sentieri del territorio per far conoscere zone di particolare interesse naturalistico, antropologico e storico.

### **ART. 3** (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto ed il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono categorie di soci:
  - **ordinari**: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
  - **sostenitori**: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - **benemeriti**: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4** (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5** (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.
3. Il socio escluso può ricorrere alla prima Assemblea; è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 6** (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente;
  - Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. Possono essere eletti tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale a norma di statuto e regolamento al momento del rinnovo statutario delle cariche; tutte le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni;
4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono alla normale scadenza.

### **ART. 7** (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (posta ordinaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un quarto dei soci o quando almeno il 50% del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In tal caso il Presidente verificata la validità della richiesta deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2°, alla convocazione entro 15gg. dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 15gg. successivi alla spedizione della relativa lettera.
4. L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**. E' **straordinaria** quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' **ordinaria** in tutti gli altri casi.

## **ART. 8** (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- d) approvare il regolamento interno;
- e) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa;
- g) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative;
- h) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- i) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 9** (Validità Assemblee)

**Assemblea ordinaria:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente o da un delegato votato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente;

- a) in **prima convocazione**, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta (metà + 1 dei soci aventi diritto al voto in proprio o con delega);
- b) in **seconda convocazione** essa è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o con delega un'ora dopo la prima convocazione;
- c) non è ammessa più di una delega per socio votante;
- d) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo che per gli articoli 19 e 20 sono espresse con voto palese. Sono a scrutinio segreto se richieste da almeno un quarto dei votanti. Per le cariche sociali si procederà con il sistema delle votazioni a scrutinio segreto, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il socio più anziano di iscrizione, oppure, su decisione dell'Assemblea con votazione di ballottaggio.

**Assemblea straordinaria:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente o da un delegato votato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente;

- a) approva eventuali modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) dei soci effettivamente presenti;
- b) non hanno valore e non sono computabili le deleghe.

**ART. 10**  
(Verbalizzazione)

1. le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatte dal segretario o dal altro componente appositamente nominato dall'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente;
2. il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e redatto dal Segretario;
3. ogni aderente ha diritto di consultare il verbale ed averne copia su richiesta.

**ART. 11**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 (quattro) volte all'anno o ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario;
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta ordinaria, lettera raccomandata postale o a mano, telegramma, fax, e-mail);
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione;
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti;
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce;
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
  - b) deliberare sull'assunzione di personale collaboratore e sulla stipula di convezioni;
  - c) deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
  - d) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione anche con possibili coordinamenti con altre associazioni, per potenziare l'efficacia operativa;
  - e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali, con la relazione sull'attività svolta e da svolgersi da presentare all'Assemblea;
  - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  - g) ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

**ART. 12**  
(Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto in seno al Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi e in giudizio.

A tal fine è autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere tutte le funzioni utili al buon funzionamento dell'Associazione, verso le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, le Banche, le Assicurazioni e altri soggetti o persone pubbliche o private;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;

4. In caso di cessazione del Presidente, che avvenga per dimissioni o per prolungato impedimento allo svolgimento delle funzioni, il Vice Presidente provvederà a convocare entro 20 (venti) giorni il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla presa d'atto e ratifica di tali condizioni, da parte del Consiglio stesso;
5. Sono compiti del Presidente:
  - a) Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e garantire l'esecuzione delle deliberazioni;
  - b) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
  - c) Assumere i collaboratori e stipulare convenzioni, su mandato del Consiglio Direttivo;
  - d) Proporre l'affidamento di deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo;

**ART. 13**  
(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
2. Sono compiti del Vice Presidente:
  - a) Sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso per tutte le funzioni o deleghe previste all'art. 12);
  - b) Sostituisce il Presidente su delega specifica dello stesso;
  - c) Provvede, nel caso di cui alla al comma 4 dell'art. 12 del presente statuto, a espletare tutte le procedure richiamate nello stesso articolo.

**ART. 14**  
(Il Segretario)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente;
2. Sono compiti del Segretario:
  - a) Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
  - b) Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - c) E' responsabile della relazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - d) Predispone lo schema del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
  - e) Provvede alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
  - f) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, relative alla normale attività dell'Associazione.

**ART. 15**  
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche associative;  
Esso elegge, al suo interno, il Presidente
2. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta;
3. La carica ha la stessa durata degli altri organi statutari.

**ART. 16**  
(Risorse economiche)

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) Quote e contributi degli associati;
  - b) Contributi da privati e da associazioni con analoghe finalità;
  - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
  - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - g) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste, sottoscrizioni, lotterie e iniziative similari;
  - i) Rendite di beni mobili e immobili provenienti da Associazioni a qualsiasi titolo;
  - j) Donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
  - k) Ogni altro provento derivante dall'attività di associazionismo di promozione sociale;
  - l) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/91.
2. L'Associazione è tenuta, alla conservazione della documentazione in base alla normativa vigente, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche, nonché della documentazione riferita alle erogazioni liberali, se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile;
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Presidente che dispone ogni operazione finanziaria con la propria firma, e/o con eventuale delega di autorizzazione ad altro soggetto dell'Associazione.

**ART. 17**  
(Quota Sociale)

1. La quota sociale è annuale ed è fissata dall'Assemblea, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

**ART. 18**  
(Bilanci)

1. I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno  
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.  
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e presentare entro la stessa data il preventivo di spesa.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni prima dell'Assemblea e messo a disposizione del Collegio dei revisori almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.
4. Il bilancio può essere consultato da ogni associato.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**ART. 19**  
(Modifiche dello Statuto)

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio Direttivo o dal almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Assemblea;
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, con esclusione delle deleghe.

**ART. 20**  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti effettiva della stessa, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
2. Contemporaneamente provvede alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale.

**ART. 21**  
(Norma di rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Legge 11/05/1991 n. 266.

ART. 1 .....	1
(Denominazione e sede) .....	1
ART. 2 .....	1
(Scopi) .....	1
ART. 3 .....	2
(Soci) .....	2
ART. 4 .....	2
(Diritti e doveri dei soci) .....	2
ART. 5 .....	2
(Recesso ed esclusione del socio).....	2
ART. 6 .....	2
(Organi sociali).....	2
ART. 7 .....	2
(Assemblea).....	2
ART. 8 .....	3
(Compiti dell'Assemblea).....	3
ART. 9 .....	3
(Validità Assemblee) .....	3
ART. 10 .....	4
(Verbalizzazione).....	4
ART. 11 .....	4
(Consiglio Direttivo).....	4
ART. 12 .....	4
(Presidente).....	4
ART. 13 .....	5
(Il Vice Presidente).....	5
ART. 14 .....	5
(Il Segretario).....	5
ART. 15 .....	5
(Collegio dei Revisori dei Conti).....	5
ART. 16 .....	6
(Risorse economiche) .....	6
ART. 17 .....	6
(Quota Sociale).....	6
ART. 18 .....	6
(Bilanci) .....	6
ART. 19 .....	7
(Modifiche dello Statuto).....	7
ART. 20 .....	7
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio).....	7
ART. 21 .....	7
(Norma di rinvio).....	7